



STUDIOMICURACA,
Avvocati, Fiscalisti & Associati
Studio legale / Law Firm

MILANO
ROMA
BOLOGNA

MILANO
BOLOGNA
F. Misuraca
A. Faraudo

ROMA
D. Sgro

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com

UNIONE EUROPEA

UNIONE EUROPEA OSSERVAZIONI COMPARATIVE di Avv. Francesco Misuraca www.smaf-legal.com

Sono degne di nota le seguenti ulteriori osservazioni comparative sul diverso recepimento della fondamentale Direttiva 97/7.

- I periodi di libero recesso entro brevi giorni dalla conclusione del contratto variano nel modo seguente:
 1. Francia, 7 giorni di calendario
 2. Regno Unito, Spagna, Olanda, Slovacchia, 7 giorni lavorativi
 3. Ungheria, 8 giorni lavorativi
 4. Grecia e Italia, 10 giorni lavorativi
 5. Polonia, 10 giorni di calendario
 6. Repubblica Ceca e Danimarca, 14 giorni di calendario
 7. Germania, due settimane (un mese, nel caso in cui il diritto di recesso sia comunicato dopo la conclusione del contratto).

20123 MILANO (MI), Italia
Via Monti, 8
tel.: +(39 02) 006 15 017
fax: +(39 02) 700 50 81 00

00198 ROMA (RM), Italia
Via Savoia, 78
Tel.: +(39) 06 92 938 008
fax.: +(39) 06 8928 10 51

40123 BOLOGNA, Italia
Via Urbana, 5/3
tel.: +(39 051) 64 40 543
fax: +(39 051) 09 52 565

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com



M I L A N O
B O L O G N A
F. Misuraca
A. Faraudo

www.smaf-legal.com - info@smaf-legal.com

ROMA
D. Sgro

- Il diritto di recesso può essere esercitato senza particolari forme in Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Ungheria, Irlanda, Olanda, Svezia e Spagna (quest'ultima ha specificato che ha valore di recesso, per fatti concludenti, la restituzione dei beni al venditore).
- L'Italia in caso di mancata comunicazione da parte dell'impresa delle informazioni obbligatorie sanziona la stessa con un prolungamento del recesso di 90 giorni effettivi, anziché tre mesi calendario (come nell'art.6 (1) della Direttiva), mentre la Germania applica sei mesi e la Grecia prevede addirittura un recesso privo di termine di decadenza.
- La Germania, la Grecia (e la Lituania, al di fuori della presente comparazione) non hanno accolto nel loro ordinamento il dovere di informare il consumatore circa il fatto che i beni ed i servizi ordinati non siano disponibili, di cui all'art. 7(2) della Direttiva.
- La Spagna e la Repubblica Ceca non hanno previsto un generale obbligo di confermare al consumatore le preve informazioni richieste dall'art.5 (1) (in tal senso anche la Lituania, non inclusa nella presente comparazione schematica).

20123 MILANO (MI), Italia
Via Monti, 8
tel.: +(39 02) 006 15 017
fax: +(39 02) 700 50 81 00

00198 ROMA (RM), Italia
Via Savoia, 78
Tel.: +(39) 06 92 938 008
fax.: +(39) 06 8928 10 51

40123 BOLOGNA, Italia
Via Urbana, 5/3
tel.: +(39 051) 64 40 543
fax: +(39 051) 09 52 565